



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

*Direzione Generale per le Politiche dei
Servizi per il Lavoro*

già DG del Mercato del Lavoro

A tutti gli indirizzi in allegato

Oggetto: Sospensione obblighi di assunzione di cui all' articolo 3, comma 5, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5. Note operative per l'invio delle comunicazioni.

Con la presente nota si forniscono indirizzi operativi in materia di sospensione degli obblighi occupazionali alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5.

Secondo l'articolo 18, comma 3, del citato DL n. 5/2012 i datori di lavoro privati, che hanno unità produttive ubicate in più province, ai fini della fruizione della sospensione degli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, effettuano la comunicazione prevista dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, così come chiarito dalla circolare della Direzione Generale per l'attività ispettiva n. 2 del 6 febbraio 2012, alla scrivente direzione generale.

1. Le norme di riferimento.

L'istituto della sospensione degli obblighi occupazionali è disciplinato dall'articolo 3, comma 5, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333.

L'art. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede: *"Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge."*

Segreteria Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro

Tel. +39 06 46834800

Fax: +39 06 46834794

SegreteriaDGmercato lavoro@lavoro.gov.it

dgmercato lavoro@mailcert.lavoro.gov.it

L'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 testualmente recita:
"1. *Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in più province, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.*
2. *La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999.*
3. *In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio ovvero il Ministero, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta*
4. *La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo può riguardare anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999."*

2. Le ipotesi di sospensione

La sospensione degli obblighi occupazionali dei lavoratori disabili e dei lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 opera nei confronti di quei datori di lavoro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria:** La prima ipotesi di sospensione degli obblighi occupazionali riguarda le imprese che hanno richiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (art. 1 della legge n. 223/1991) o perché soggette a procedure concorsuali (art. 3 della legge n. 223/1991).
- Per analogia, la sospensione degli obblighi occupazionali concerne le imprese che ricorrono all'intervento del fondo di cui all'articolo 2, comma 28, della Legge 662/96 (**c.d. Fondo di solidarietà di settore** - interpello del 12 settembre 2008, n. 38 e interpello del 15 aprile 2009, n. 44 -) per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.
- **Contratti di solidarietà :** La seconda ipotesi interessa i c.d. "contratti di solidarietà" stipulati per riduzioni di orario dirette ad evitare, in tutto od in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale (art. 1 della legge n. 863/1984). Essa trova, altresì, applicazione nei confronti di tutte quelle altre imprese che, pur non rientrando nell'ambito di applicazione della disposizione appena citata, riducono l'orario per evitare i licenziamenti collettivi (art. 5 della legge n. 236/1993).
- **Procedura di mobilità:** La terza ipotesi riguarda la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni.

A differenza di quanto stabilito nella prima parte dell'articolo 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in caso di procedure di mobilità disciplinate dalla [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), artt. 4 e 24, non sussiste alcun limite territoriale non essendovi alcun riferimento all'ambito provinciale (sentenza Cassazione n. 10731 del 16 maggio 2011).

3. Gli adempimenti

L'articolo 18 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, modificando l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, ha attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza a ricevere le comunicazioni nonché le domande di sospensione temporanea degli obblighi in caso di datori di lavoro che hanno **unità produttive ubicate in più province** (in caso di aziende

Segreteria Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro

Tel. +39 06 46834800

Fax: +39 06 46834794

SegreteriaDGmercato@lavoro.gov.it

dmercato@mailcert.lavoro.gov.it

plurilocalizzate ma le cui unità produttive sono ubicate nella medesima provincia, la competenza è del servizio provinciale).

Pertanto, il datore di lavoro privato in possesso del provvedimento che riconosce una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 può fruire della sospensione, presentando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPR 10 ottobre 2000, n. 333, apposita **comunicazione** al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, corredata dal provvedimento amministrativo che riconosce una delle condizioni sopra citate. Più precisamente: in caso di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Contratti di solidarietà il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; nel caso di Procedura di mobilità la delibera della commissione regionale tripartita corredata dell'elenco dei lavoratori in mobilità.

Il datore di lavoro in attesa del provvedimento di ammissione al trattamento di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 può presentare **domanda** di sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro che, valutata la sussistenza delle condizioni, può autorizzare la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

In caso di rinnovo, la domanda dovrà essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, 30 giorni prima della scadenza della sospensione già autorizzata, al fine della concessione del provvedimento di rinnovo senza soluzioni di continuità.

Il provvedimento di autorizzazione ovvero quello di rinnovo, emesso nel rispetto dei termini prescritti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è trasmesso da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai Servizi provinciali ove sono ubicate le unità produttive.

4. Semplificazione

Alla stregua degli altri obblighi di legge in materia di servizi per il lavoro già dematerializzati, la scrivente direzione generale intende facilitare l'adempimento di cui al citato art.4 DPR 333/2000, sviluppando un *form on-line* per l'invio delle comunicazioni/domande che le aziende plurilocalizzate, le cui unità produttive insistono su più province diverse, che garantisce nello stesso tempo di usufruire di una informazione in tempo reale.

E' per questo motivo che, a partire dal 15 maggio 2012 sarà disponibile su cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) una procedura che consentirà l'invio telematico della comunicazione /domanda di sospensione degli obblighi.

Fino a quella data il legale rappresentante dell'azienda, effettuerà la comunicazione/domanda firmata digitalmente alla casella dgmercatolavoro@mailcert.lavoro.gov.it, con le seguenti specifiche da inserire nell'oggetto:

- 1) COMUNICAZIONE sospensione degli obblighi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPR 10 ottobre 2000, n. 333
(in possesso del provvedimento di ammissione al trattamento di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 12 marzo 1999, n. 68)
- 2) DOMANDA di sospensione temporanea degli obblighi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del DPR 10 ottobre 2000, n. 333
(in attesa dell'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 12 marzo 1999, n. 68).

Servizio di assistenza

Ogni richiesta di chiarimento può essere inoltrata al servizio di assistenza attivato dalla scrivente direzione generale, raggiungibile all'indirizzo aiutotecnico@lavoro.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE

Grazia Strano

Segreteria Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro

Tel. +39 06 46834800

Fax: +39 06 46834794

SegreteriaDGmercatolavoro@lavoro.gov.it

dgmercatolavoro@mailcert.lavoro.gov.it